

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 20 ottobre 1999

Si pubblica e si rinnova il 10, 20 e 30 di ogni mese

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III, alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.
Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 4477.

Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 7 - Monterotondo, Tivoli, (art. 20, comma 2, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche). Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 LUG. 1999

ADDI' **30 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO - HERMANIN - MARRONI -

ASSENTI: META

DELIBERAZIONE N° 4477

OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 7 Monterotondo, Tivoli - (Art. 20, comma 2, L.R. 6.7.1998, n.24 e succ. mod.).

OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Ambito territoriale n.7 - MONTEROTONDO TIVOLI
Art. 20 comma 2 - LR. 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 Luglio 1998 n. 24, pubblicata sul S.O. N. 1 del B.U.R. n. 21 del 30/7/1998 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito territoriale n. 7 - MONTEROTONDO TIVOLI adottato con D.G.R. 2285 del 28 aprile 1987;

VISTO l'art. 20 comma 2 della stessa legge regionale n. 24/1988 che recita :*“Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta Regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione”*;

VISTO l'art. 33 della legge citata che recita. *“L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi dell'art. 32 decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui all'art. 20, comma 2”*.

CONSIDERATO che il termine di cui all'art. 20 citato risulta ordinario e che la finalità della disposizione è volta a fornire ad Enti locali ed operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di superare i possibili contrasti interni delle n.T.A. dei P.T.P. approvati, derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

CONSIDERATO che con l'approvazione del testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione per ciascun PTP decorre la subdelega ai comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art. 32 della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni per le opere già realizzate entro il 31/12/1993;

CONSIDERATO inoltre che si è reso necessario emanare apposita circolare del 21/7/1999 prot. 6033 per l'individuazione delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera a) della legge in questione, che si allega, e che tale circolare è stata richiamata nel testo coordinato dei P.T.P. interessati da tale precisazione;

CONSIDERATO che per una migliore comprensione dell'iter seguito nella redazione del lavoro è stata predisposta la "Relazione sulle metodologie seguite in sede di coordinamento dei testi dei piani territoriali paesistici approvati dalla L.R. 6/7/1998 n. 24, che si allega;

CONSIDERATO che il testo coordinato deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che la decorrenza della subdelega prevista dall'art. 33 della L.R. 24/1998 coinciderà con la data della pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato dei ciascun P.T.P.;

RITENUTO di rinviare a successivo atto di Giunta Regionale l'approvazione delle direttive sull'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico ambito territoriale n 7 - MONTEROTONDO TIVOLI definitivamente approvato con la legge citata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Relazione metodologica generale;
3. di stabilire che il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione di cui al punto 1 verrà stampato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con gli atti e relazioni necessari ad una sua migliore comprensione, curati dal Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa;
4. di stabilire che la decorrenza per l'esercizio delle funzioni *subdelegate* ai Comuni, previste nell'art. 33 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore ed aventi per oggetto i pareri della L. 1497/39 di cui all'art. 32 della L. 28/2/1985 N. 47 per le opere già realizzate entro il 31/12/1993 coinciderà con la data di pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato di cui al precedente punto 1.
5. Di rinviare a successivo atto l'approvazione della direttiva di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 122/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

alla DELIB. N. 4477
3.0. LUG. 1999 cu

Relazione metodologica sul coordinamento dei testi
delle Norme Tecniche di Attuazione
dei Piani Territoriali Paesistici
approvati con LL.RR. 6 luglio 98 nn. 24 e 25
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999

RELAZIONE SULLE METODOLOGIE SEGUITE IN SEDE DI COORDINAMENTO DEI TESTI DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI APPROVATI DALLA L.R. 6/7/1998 N.24

PREMESSA

La legge regionale n. 24 del 6/7/1998 ha approvato i Piani Territoriali Paesistici adottati dalla Giunta Regionale del Lazio con i contenuti indicati dal 1° comma dell'art.20 (norme tecniche di attuazione ed elaborati grafici). Per quanto attiene al testo normativo i PTP approvati risultano costituiti dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla l.r.24/98, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16. In particolare tali allegati riportano, relativamente ad ogni PTP approvato, l'indice delle NTA modificate con la l.r.24/98, evidenziando per ogni singolo articolo se lo stesso è rimasto "invariato" o "soppresso o "sostituito".

L'art. 20 comma 2° prevede poi che, ferma restando l'immediata vigenza della l.r.24/98, La Giunta Regionale approvi il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, testo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Dall'approvazione del testo coordinato decorre inoltre, ai sensi dell'art.33 della l.r.24/98 la subdelega ai Comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.

In tal senso la ratio della legge è quella di fornire agli Enti Locali e più in generale agli operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di eliminare i possibili contrasti interni della normativa dei PTP approvati dovuti alle modifiche ed integrazioni introdotte dalla l.r.24/98. In particolare si è dovuto provvedere a coordinare le originarie classificazioni per zona relative alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39, confermate dalla l. r.24/98, con la normativa dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 da recepire in tutti i P.T.P. approvati e le disposizioni contenute nei capi III e V della legge regionale.



LA STRUTTURA DEI TESTI COORDINATI ED IL PARERE DEL SETTORE LEGISLATIVO SUI LIMITI E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Partendo da questi presupposti il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa, competente in materia di pianificazione paesistica, ha proceduto alla formulazione dei testi coordinati dei PTP approvati. In primo luogo si è provveduto ad organizzare tutti i testi coordinati secondo un indice normativo omogeneo suddiviso in 4 capi in coerenza con le disposizioni e l'articolazione normativa della l.r.24/98. Il primo, disposizioni generali, contiene le normative relative al campo di applicazione, estensione territoriale e contenuti (NTA ed elaborati grafici) di ogni PTP approvato.

Il capo II disciplina le modalità di tutela dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 e norma particolari tipi di interventi quali quelli su ville, parchi, giardini storici, la salvaguardia delle visuali, le attività estrattive e le aziende agricole in aree vincolate.

Tale Capo, di fondamentale importanza, corrisponde al Capo II della l.r. 24/98 e le norme in esso contenute sono recepite in tutti i P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei PTP adottati, secondo le indicazioni contenute nei sopra citati allegati da B1 a B16.

Il Capo III, classificazione delle aree ai fini della tutela, costituisce la normativa specifica relativa alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 che la l.r. 24/98 ha confermato per ogni PTP approvato. Si tratta in sostanza di quelle disposizioni che, a differenza di quanto accade per i capi precedenti, cambiano a seconda dei singoli PTP approvati e che la legge regionale e gli allegati hanno in maggior parte mantenuto invariate, confermando le classificazioni per zona previste dagli originari PTP adottati.

Infatti all'inizio del capo è stata riportata, per ogni PTP, la norma dell'art.14 della l.r.24/98 secondo cui "nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l.1487/39, fino all'approvazione del PTPR, restano ferme le classificazioni per zona previste dai PTP".

Come verrà di seguito illustrato, le normative contenute in questo capo hanno creato il maggior numero di problemi in sede di coordinamento dei testi.

Infine il Capo IV, attuazione dei P.T.P. e norme di salvaguardia regola la gestione dei P.T.P. approvati, compresi i casi di errata o incerta perimetrazione dei

vincoli, ed i rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione, anche di natura urbanistica. Tale Capo che corrisponde al capo V della l.r. 24/98, e che è stato aggiunto a tutti i testi dei PTP approvati in quanto prevede norme di carattere procedurale e di salvaguardia, disciplina inoltre le opere, i piani e le attività da corredare con lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.). Vengono previste infine le norme da applicare in regime di salvaguardia per le aree sottoposte a vincolo paesistico che in presenza di ogni P.T.P. approvato siano rimaste prive della classificazione ai fini della tutela.

Occorre rilevare come anche le norme contenute nel Capo IV sono state recepite nei P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei P.T.P. adottati:

Definita l'articolazione normativa dei testi, nel corso del coordinamento sono emersi dei problemi in merito all'interpretazione dei termini "soppresso", "invariato" e "sostituito" posti accanto ad ogni articolo riportato negli allegati alla legge regionale da B1 a B16. In particolare rispetto agli articoli indicati come "invariati" è sorta la necessità di poter intervenire sul testo della norma per conformarla alle disposizioni contenute nelle l.r.24/98 con l'eliminazione di eventuali prescrizioni in contrasto o inapplicabili.

Più in generale si è compreso che il lavoro di coordinamento non aveva un carattere meramente compilativo e che si rendeva necessario intervenire sul testo delle norme al fine di evitare possibili vuoti normativi o esplicite contraddizioni con i principi della l.r.24/98.

Pertanto con nota prot. n. 10887 del 29/12/1998, il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa ha sottoposto un quesito al Settore legislativo in merito ai limiti imposti dal coordinamento formale ed alla soluzione da applicare per i casi di contrasto con la l.r.24/98.

Il Settore legislativo con il parere prot. n.75073 del 5/2/1998, ha precisato in primo luogo che l'attività di coordinamento non si riduce ad un'attività di carattere meramente compilativo, ma sottende, laddove necessaria, un'interpretazione *logica* volta a dare concreta attuazione alla volontà del legislatore. In ogni caso il Settore legislativo ha precisato che in sede di coordinamento non è possibile apportare delle modifiche alle disposizioni contenute negli articoli dei PTP diverse dalle indicazioni di "soppresso", "invariato" e "sostituito", perché in tal caso sarebbe necessario un intervento del legislatore al fine di procedere o ad una modifica della l.r.24/98 o ad un'interpretazione autentica della stessa. Nella fattispecie in esame, quindi, secondo il parere del settore legislativo, le disposizioni dei PTP sono integrate con le norme contenute nella l.r.24/98, in particolare con l'art.28 e 31 "misure di salvaguardia".

Pertanto qualora negli allegati B venga utilizzato il termine "invariato" e nel testo della norma vi sia un esplicito riferimento a piani non codificati dalla legislazione vigente, in sede di coordinamento occorre applicare l'art.28, 2° comma della l.r.24/98. Secondo tale disposizione infatti sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione dei piani non codificati dalla legislazione vigente o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela, il 3° comma dell'art.28 prescrive poi che si debbano applicare le misure di salvaguardia previste dall'art.31.

Per tutte le altre situazioni di contrasto con i principi della l.r.24/98, il Settore legislativo ha precisato che si possono apportare dei correttivi, risultanti logici, sulla base della nota posta in calce agli allegati B, secondo la quale: "il testo delle NTA è integrato con le disposizioni contenute nei capi II, III e V della presente legge". In tal caso, secondo il parere, in sede di coordinamento occorre indicare a quale disposizioni della legge regionale si intenda fare rinvio.

In ogni caso con la l.r.7/6/1999 n.6 è stata apportata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98.

Tale legge ha inoltre introdotto delle modifiche ad alcuni articoli della l.r.24/98 ed in particolare alle norme relative alla protezione dei corsi delle acque pubbliche di cui all'art.1 lett. c) della legge 431/85 ed alla norma relativa ai rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione. Pertanto in sede di coordinamento dei testi si è provveduto ad inserire tali ulteriori modifiche limitatamente agli articoli interessati dalle variazioni mantenendo, nel caso di introduzione di nuovi commi, il riferimento al termine "bis o "ter" riportato dalla l.r. 7/6/1999 n.6.

I principali problemi emersi in sede di coordinamento: L'applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e normativa delle zone agricole

Si è provveduto pertanto a riorganizzare il coordinamento dei testi dei PTP approvati secondo le indicazioni espresse dal Settore legislativo. In particolare sono emersi tre ordini di problemi:

- *applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e relativo collegamento con le misure di salvaguardia previste dall'art.31;*
- *inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole;*
- *eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l.r.24/98.*

Per quanto riguarda *il primo aspetto*, si è ritenuto di considerare prive di efficacia solo quelle disposizioni che subordinano espressamente il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente e che costituiscono la parte fondamentale dell'articolo. In tal caso nel testo della norma viene richiamata l'applicazione dell'art. 31 relativo alle misure di salvaguardia.

Tuttavia in regime di salvaguardia per le zone agricole il 1° comma lettera a) dell'art.31 prevede l'applicazione della normativa disposta dai singoli PTP per zone agricole analoghe. Al fine di eliminare la discrezionalità nella determinazione della zona agricola analoga in sede di rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche con il rischio di un'applicazione non uniforme del principio, si è ritenuto opportuno procedere con la circolare prot. n. 6033 del 21/7/1999, allegata all'approvazione dei testi coordinati, alla individuazione per ogni PTP delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia. In proposito si precisa che per procedere a tale determinazione si è tenuto conto della definizione paesistico ambientale contenuta nella norma interessata dall'applicazione delle misure di salvaguardia. In sostanza se la norma originaria si riferiva ad un' area di alto valore paesaggistico è stata individuata una zona agricola corrispondente a tali caratteristiche, al contrario se la norma originaria riguardava un'area di scarso valore paesistico è stata determinata una zona agricola corrispondente.

Quando invece la norma di PTP presentava oltre alla disposizione priva di efficacia una propria ed autonoma disciplina di tutela, si è deciso di applicare l'art.28, 2° comma per eliminare solo la disposizione relativa al piano non codificato dalla legislazione vigente, e di mantenere per il resto le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. In tal caso, in sostanza, non è stato applicato il 3° comma dell'art.28 che prevede che per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.31. infatti in tale situazione l'area non è rimasta sprovvista della tutela, in quanto si applicano le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. Tale soluzione si è resa necessaria in quanto applicando le misure di salvaguardia che hanno una portata di

carattere generale sarebbero rimaste prive di effetto tutte quelle disposizioni previste dalla norma che garantiscono una tutela più rigorosa e che meglio si adatta alle caratteristiche paesaggistiche della zona. Inoltre da un'analisi del testo di tali articoli si è valutato che l'eliminazione della disposizione priva di efficacia non andava ad incidere sulle altre disposizioni contenute nella norma.

Un'altra fattispecie di applicazione dell'art.28 ha riguardato l'ipotesi in cui pur eliminando integralmente la norma priva di efficacia la zona resta comunque disciplinata da altre prescrizioni di tutela previste dal PTP stesso. Infatti si può trattare o di aree altrimenti classificate (in quanto sono riferite a dei sub-ambiti in cui è possibile applicare una "normativa madre") o di casi in cui vi sia una sovrapposizione di norme relative ai beni di cui all'art.1 della legge 431/85 ed alle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1487/39. Anche per tali situazioni, seguendo le motivazioni sopra esposte, si è deciso di non ricorrere alle misure di salvaguardia e rinviare invece alle altre prescrizioni contenute, a seconda dei casi, o nella "normativa madre" o nelle altre norme del PTP che riguardavano la stessa classificazione di zona.

Infine si è verificata l'ipotesi in cui all'interno della norma venivano richiamati progetti (e non piani) non codificati dalla legislazione vigente e che comunque non subordinavano alla loro formazione il rilascio di autorizzazioni e pareri paesaggistici. Tali disposizioni assumevano la funzione di una semplice enunciazione di principio ma contenevano in ogni caso elementi utili ai fini di una valutazione di merito degli interventi consentiti. In tal caso si è deciso di mantenere la dizione ed il contenuto della norma con funzione di indirizzo ed ausilio in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per quanto riguarda il *secondo ordine di problemi*, inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole, sono state adottate soluzioni diverse. In primo luogo occorre premettere che con l'approvazione dei PTP e la nuova concezione introdotta dalla l.r.24/98, basata sulla suddivisione tra norme relative ai beni diffusi di cui all'art.1 della l.431/85 e norme di zona relative alle aree vincolate ai sensi della l. 1497/39, è stata modificata la funzione dell'originaria norma generale sulle zone agricole prevista dai PTP adottati. In effetti prima tale norma, pur non riguardando una specifica classificazione di zona, dettava delle prescrizioni di carattere generale che si sovrapponevano a tutte le normative specifiche sulle zone agricole e, in caso di contrasto, prevaleva la norma più restrittiva. Con la nuova impostazione dei PTP approvati, la norma generale sulle zone agricole è stata inserita e quindi integrata con le

norme specifiche relative alle aree agricole secondo le indicazioni degli indici allegati alla legge regionale. Tuttavia l'inserimento della norma generale non ha riguardato tutte le norme relative alle zone agricole, ma solo quelle riportate negli indici da B1 a B16 o quelle che, rimaste invariate, richiamano espressamente l'applicazione della norma generale sulle zone agricole. Per le zone agricole, quindi, il principale lavoro di coordinamento è consistito nel determinare dei principi di integrazione coerenti con le finalità espresse dalla l.r.24/98.

In tal senso scopo dell'integrazione è quello di armonizzare la normativa delle zone agricole dei PTP cercando di eliminare i contrasti tra norme interne dei PTP stessi al fine di ottenere un'unica e coerente disciplina in materia.

Seguendo tale impostazione in caso di integrazione tra norma generale agricola di PTP e norma specifica di zona (arrivo) prevale la definizione – ambito e classificazione – della norma di zona. Tuttavia le norme di zona agricola dei PTP approvati sono costruite in maniera diversa e presentano differenti tipologie di definizione in particolare nel rapporto tra indici di PTP e richiamo agli strumenti urbanistici. Si è valutato, quindi, di adottare soluzioni diverse a seconda dei casi, sempre tenendo presente il criterio di base secondo cui prevale la definizione, indici, ambito, eventuali richiami agli strumenti urbanistici e classificazione della norma di zona (arrivo).

Pertanto nel caso in cui la norma di zona prevede degli indici ed una propria disciplina, questi prevalgono su quelli della norma generale che viene integrata per la parte non in contrasto.

Quando invece la norma di zona si limita a richiamare la disciplina contenuta nell'ex articolo generale sulle zone agricole, l'ambito di applicazione di quest'ultima si estende all'intera zona di PTP, così come risulta individuata cartograficamente dalle tavole del PTP. In ogni caso prevale la zonizzazione operata dal PTP, secondo il principio generale espresso dalla l.r.24/98 art.14 per cui restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.

Se invece la norma di zona rimanda agli strumenti urbanistici vigenti, il richiamo alle zonizzazioni di PRG è inteso esclusivamente ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione delle norme di PTP. Individuato tale ambito (zona agricola di PRG alla data di adozione del PTP) si applica la disciplina contenuta nella norma di zona agricola del PTP(indici, parametri, usi).

Per quanto riguarda infine *l'eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l. r. 24/98* si è già evidenziato come con la l.r.6/99 sia stata approvata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98. Inoltre in sede di coordinamento si è ritenuto opportuno eliminare anche alcune norme palesemente illegittime o in contrasto con i principi generali del diritto. Ad esempio sono state eliminate quelle disposizioni che consentivano la possibilità di varianti urbanistiche ai PTP in quanto si trattava di una norma sia in contrasto con la l.r.24/98 che con i principi generali in materia più volte ribaditi dalla stessa Corte Costituzionale. Sono state eliminate inoltre quelle disposizioni secondo cui per la realizzazione di opere urgenti è possibile derogare alle procedure ed alla normativa prevista dal PTP. In tale ipotesi, infatti, si tratta di una dizione generica che introduce incertezza diritto ai fini della determinazione della situazione di urgenza. Inoltre le situazioni specifiche di necessità ed urgenza sono state codificate dalla legislazione vigente.





Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

30 Lug. 98
4644

[Handwritten signature]

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

AMBITO TERRITORIALE N. 7 – Monterotondo - Tivoli

*(approvato con LL.RR- 6 luglio 98 nn. 24 e 25
suppl. ord. N.1 al BUR n. 21 del 30.7.98)*

Testo coordinato
Delle Norme Tecniche di attuazione
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

[Handwritten signature]

PTP 7 – MONTEROTONDO TIVOLI

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione e finalità
- Art. 2 Estensione territoriale
- Art. 3 Contenuti del P.T.P.
- Art. 4 Deroghe alle norme

CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)

- Art. 5 Protezione delle coste dei laghi
- Art. 6 Protezione dei corsi delle acque pubbliche
- Art. 7 Protezione delle montagne sopra la quota di 1200 m slm
- Art. 8 Protezione dei parchi e delle riserve naturali
- Art. 9 Protezione delle aree boscate
- Art. 10 Disciplina delle aree assegnate alle Università agrarie e per le aree gravate da uso civico
- Art. 11 Protezione delle zone umide
- Art. 12 Protezione delle aree di interesse archeologico
- Art. 13 Interventi su ville, parchi e giardini storici
- Art. 14 Salvaguardia delle visuali
- Art. 15 Attività estrattive
- Art. 16 Aziende agricole in aree vincolate

CAPO III° – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA

- Art. 17 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente

I LIVELLO DI TUTELA: ZONE A DEL P.T.P.

- Art. 18 Definizione e articolazione delle zone A
- Art. 19 Zona A/1: Tutela del sistema (ecologico elementare) idromorfologico-vegetazionale
- Art. 20 Zona A/2: Tutela del sistema ecologico elementare bosco-pascolo
- Art. 21 Zona A/3: Tutela delle aree di interesse archeologico
- Art. 22 Zona A/4: Tutela e rispetto delle cime dei monti
- Art. 23 Zona A/5: Salvaguardia delle visuali e dei percorsi panoramici
- Art. 24 Zona A/6: Rispetto delle singole preesistenze archeologiche e monumentali
- Zona A/7: Rispetto degli "acquedotti antichi"
- Zona A/8: Rispetto dei tracciati antichi
- Art. 25 Zona A/9: Protezione delle sorgenti



II LIVELLO DI TUTELA, ZONE "B" DEL P.T.P

Trasformazione limitata all'uso agricolo con prescrizioni

Art. 26 Definizione, norme generali delle zone B e loro articolazione

Art. 27 Zona B/1 : tutela delle aree di notevole valore paesistico e/o naturalistico coperte da vegetazione mista

Art. 28 Zona B/2: territori agricoli, ancorché abbandonati, di alto valore paesistico e/o naturalistico

Art. 29 Zona B/3: territori agricoli con qualità paesistiche

III LIVELLO DI TUTELA: ZONE C DEL P.T.P.

Art. 30 Zona C/O in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti

Art. 31 Zona C/1: in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi con piani di dettaglio unitari

Art. 32 Zona C/2: in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi con prescrizioni particolari

Art. 33 Zona C/3: centri storici e zone limitrofe

IV LIVELLO DI TUTELA: ZONE D DEL P.T.P.

(recupero e riqualificazione)

Art. 34 Zona D/1: riqualificazione e recupero ambientale da disciplinare con piani di dettaglio

Art. 35 Zona D/2: riqualificazione e salvaguardia dei caratteri vegetazionali e geomorfologici attraverso rimboschimento

Art. 36 Zona E/1: proposta di Parco fluviale dell'Aniene

NORME PARTICOLARI DI SUBAMBITO

Art. 37 Subambito n. 1 - Monti Lucretili: territorio dei Comuni di Monte Flavio, Montorio, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, S. Polo dei Cavalieri, Tivoli

Art. 38 Subambito n. 2 - Poggio Cesi: territorio del Comune di S. Angelo Romano

Art. 39 Subambito n. 2a: Comune di Guidonia - Montecelio

Art. 40 Subambito n. 3: Comune di Tivoli

Art. 41 Subambito n. 4: Comuni di Casape e S. Gregorio da Sassola

Art. 42 Subambito n. 5: Comune di Castel Madama

CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 – CAPO V)

Art. 43 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate

Art. 44 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

Art. 45 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

Art. 46 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica

Art. 47 Opere e piani da corredare con SIP

Art. 48 Studio di inserimento paesistico (SIP)

Art. 49 Norme di salvaguardia

Allegato 'A' alle Norme Tecniche: "Descrizione dei subambiti e dei sistemi di interesse paesistico

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA REGIONE LAZIO
Ambito n° 7 - Norme di tutela paesistica

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

Le presenti norme attuano gli obiettivi generali della legge 431 del 1985 all'interno dell'ambito territoriale n° 7 della Regione Lazio; esse tendono a proteggere e valorizzare l'insieme dei valori paesistici, naturali e archeologici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l'insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "ope legis".

Il presente PTP si applica, ai sensi dell'art.19 della l.r. 24/98, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985.

Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 24/98 (art. 43 delle presenti norme) , entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

Art. 2 - Estensione territoriale

Le presenti norme riguardano, parzialmente o integralmente, come da elaborati grafici, il territorio dei Comuni di Casape, Castel Madama, Ciciliano, Guidonia-Montecelio, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, S. Angelo Romano, S. Gregorio da Sassola, S. Polo dei Cavalieri, Tivoli.

L'articolazione in sub-ambiti e sistemi territoriali di interesse paesistico e la descrizione dei confini di ciascun sub-ambito o sistema è specificato nell'allegato 'A' alle presenti norme: "Descrizione dei sub-ambiti e dei sistemi di interesse paesistico".

Art.3 – Contenuti del P.T.P. n.7

Il presente PTP è costituito:

- a) dalle presenti norme tecniche come modificate ed integrate dalle norme di tutela previste dalle ll.rr. 24 e 25/98 e 7 giugno 1999 n.6.
- b) dai seguenti elaborati grafici di cui all'allegato "B7" alla l.r. n. 24/98 :
 - 1) le tavole in scala 1:25.000 E/1 nord, E/1 sud a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle leggi 1497/39 e 431/85;
 - 2) le tavole in scala 1:25.000 E/3 nord, E/3 sud, contenenti le classificazioni ai fini della tutela dei sistemi territoriali di interesse paesaggistico;
 - 3) la tavola in scala 1:10.000 E/3 bis Piano Paesistico di Poggio Cesi contenente aspetti progettuali di dettaglio e la tavola EX1 di inquadramento territoriale in scala 1:50.000.

Art. 4 - Deroghe alle norme

Per le grandi opere di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977 n° 616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di P.T.C. è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento del SIP di cui agli artt. 47 e 48 quando non sottoposte a procedure di VIA.



CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)

Art 5 Protezione delle coste dei laghi

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali: qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dal presente PTP e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del presente PTP, nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 47 e 48 delle presenti norme.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dal presente PTP ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) delle presenti norme con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

Art. 6 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 06/07/1998, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

7. Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto al comma 14 ter. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito é:

a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;

b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel presente PTP e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 47 e 48 delle presenti norme.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14.bis Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione

ripariale esistente, ovvero prevedere un adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi debbono essere corredati dal SIP di cui agli articoli 47 e 48 delle presenti norme.

14.ter Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel DPR 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizio e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste negli appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo la competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4 comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 667.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 7 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. s.l.m

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
- c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
- e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
- f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;

- g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 47 e 48 delle presenti norme.

Art. 8 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.
2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.
3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.
4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dal presente PTP, in caso di contrasto prevale la più restrittiva.
6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 24 del 06/07/98, quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.
7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

Art. 9 Protezione delle aree boscate

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.
3. Si considerano boschi:
 - a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
 - b) i castagneti da frutto;
 - c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
 - a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
 - b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
 - c) le piantagioni arboree dei giardini;
 - d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.
5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.
6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
 - a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;
 - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero

- taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
- c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
 - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
 - e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
 - f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.
8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozione dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

Art. 10 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
 - a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;

- d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTP e/o delle ll. rr. n. 24 e 25/98; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal presente PTP e la relativa normativa.
 4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.
 5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
 6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art. 11 Protezione delle zone umide

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.
3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di

quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno del piano paesistico, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

Art. 12 Protezione delle aree di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
3. Per le aree individuate dal presente PTP nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione dello stesso, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
 - a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dal presente PTP o, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;
 - b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
 - c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dal presente PTP ; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 13 Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

Art 14 Salvaguardia delle visuali

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.
2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
3. I punti di vista e i percorsi panoramici sono individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.
4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dal presente PTP, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.
5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzera della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed



il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art. 15 Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.
3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.
4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.
5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.
6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 47 e 48 delle presenti norme; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.
7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

Art.16 Aziende agricole in aree vincolate

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dal presente PTP, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nel presente PTP al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme del presente PTP e/o delle leggi regionali 24 e 25 del 6 luglio 1998, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 47 e 48 delle presenti norme.



CAPO III° - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA

Art.17 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell' amministrazione competente.

Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 24 del 6 luglio 1998, restano ferme le seguenti classificazioni di tutela delle aree fatte salve le modalità di tutela di cui al Capoll.

I° LIVELLO DI TUTELA: ZONE A DEL PTP

Art. 18 - Definizione e articolazione delle zone A

Le zone A comprendono i territori in cui sono presenti uno o più elementi naturali e/o storico-archeologici di alto valore paesistico, da tutelare come beni singoli o come sistemi di elementi interconnessi. A tale scopo le zone A sono articolate in ordine agli obiettivi della tutela.

Art. 19 - Zona A/1: Tutela del sistema (ecologico elementare) idromorfologico-vegetazionale

In queste zone definite e cartografate nelle tavole della serie E/3 si applicano le modalità di tutela di cui all'art. 6 delle presenti norme.

Art. 20 - Zona A/2: Tutela del sistema ecologico elementare bosco-pascolo

In queste zone definite e cartografate nelle tavole della serie E/3 si applicano le modalità di tutela di cui all'art. 9 delle presenti norme

Art. 21 - Zona A/3: Tutela delle aree di interesse archeologico

In queste zone definite e cartografate nelle tavole della serie E/3 si applicano le modalità di tutela di cui all'art. 12 delle presenti norme.

Art. 22 - Zona A/4: Tutela e rispetto delle cime dei monti

In queste zone definite e cartografate nelle tavole della serie E/3 si applicano le modalità di tutela di cui all'art. 7 delle presenti norme.

Art. 23 - Zona A/5: Salvaguardia delle visuali e dei percorsi panoramici

La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso le modalità di tutela di cui all'art. 14 delle presenti norme. Nelle tavole della serie E/3 sono indicati graficamente i punti di vista, le traiettorie sulle quali sono localizzati i punti di vista (strade, autostrade, percorsi di penetrazione nelle aree naturalistiche) e i coni visuali generati.

Art. 24 - Zona A/6: Rispetto delle singole preesistenze archeologiche e monumentali

Zona A/7: Rispetto degli "acquedotti antichi"

Zona A/8: Rispetto dei tracciati antichi

In queste zone tutte le opere di trasformazione del territorio che ricadono entro m. 200 dal perimetro esterno del bene segnalato dovranno ottenere il preventivo parere favorevole con relativo nulla-osta della competente Sovrintendenza. Tutti gli edifici nuovi dovranno essere collocati a distanza di rispetto superiore a m. 100 dal perimetro esterno dell'opera emergente segnalato dalla Sovrintendenza. Per i tracciati antichi le zone di rispetto di m. 100 e la profondità di m. 200 entro la quale il progetto, o l'opera, dovrà ottenere il parere della Sovrintendenza Archeologica, va calcolato dall'asse del tracciato. E' possibile derogare ai distacchi di cui al secondo comma del presente articolo nelle zone D, del presente piano paesistico, previo parere della Sovrintendenza competente, purché gli interventi siano inseriti in un piano attuativo corredato del SIP di cui agli artt. 47 e 48 delle presenti norme approvato dall'autorità comunale.

Art. 25 - Zona A/9: Protezione delle sorgenti

In queste zone, cartografate nelle tavole della serie E/3, in aree vincolate ai sensi della L. 1497/39, si applicano rispettivamente le modalità di tutela di cui all'art. 5 per le sorgenti e quelle di cui all'art. 6 per le sorgenti che danno origine a laghi.

II° LIVELLO DI TUTELA, ZONE 'B' DEL P.T.P. - TRASFORMAZIONE LIMITATA ALL'USO AGRICOLO CON PRESCRIZIONI

Art. 26 - Definizione, norme generali delle zone B e loro articolazione

Ai fini delle presenti norme s'intendono per zone agricole quelle che sono destinate di fatto all'esercizio dell'attività agricola o che comunque sono definite agricole negli strumenti urbanistici vigenti.

Ogni intervento nelle zone agricole deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale del 22/7/1974, n° 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

E' vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto relativo a queste ultime.

Nelle zone agricole l'edificazione consentita deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo.

Nelle zone ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m. 2,40 e di superficie non superiore a 8 mq. quando si disponga di un lotto non inferiore a 2.000 mq.

Gli interventi da realizzare nell'ambito delle aziende agricole, sempre che siano consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 16 del capo II°.

Nelle zone agricole, quando ciò sia consentito dallo strumento urbanistico, è possibile l'insediamento di impianti o industrie per la conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di impianti destinati ad attività di servizio all'agricoltura; i relativi progetti devono essere corredati del Sip di cui agli artt. 47 e 48.

In ogni caso gli impianti di cui al precedente comma devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, devono prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 43 delle presenti norme e regolati dalle disposizioni di cui all'art. 16 del capo II° delle presenti norme.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale e ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere. Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.

In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

Le costruzioni per uso residenziale non possono superare i due piani e l'altezza di m. 7 se coperte a terrazza e di m. 6,30 se coperte a tetto, calcolata dall'imposta del tetto.

La copertura dei fabbricati deve essere obbligatoriamente a terrazza o a tetto se ciò corrisponde alle tipologie tradizionali dei luoghi.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

In ogni caso l'altezza delle costruzioni viene calcolata dal punto più basso.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, garages, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere.

Sono escluse le sole intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm. 70, eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta della costruzione.

La zona B è articolata in B/1, B/2, B/3 cui corrispondono diversi criteri per la trasformazione in ordine ai caratteri peculiari di ciascun territorio, come specificato negli articoli successivi.
Le prescrizioni contenute nel presente articolo sono integrate con quelle specifiche riguardanti le singole zone B/1, B/2, B/3.

Art. 27 - Zona B/1 di tutela delle aree di notevole valore paesistico e/o naturalistico coperte da vegetazione mista.

Questa zona si riferisce alle aree coperte da boschi, pascoli e/o colture specializzate, non individuabili come sistemi singoli, che formano un insieme di elementi naturali e antropici di notevole interesse paesistico. In questa zona è ammessa la trasformazione dei luoghi entro i seguenti limiti:

- indice di edificazione 0,010 mc/mq.;
- lotto minimo non inferiore a 5 ettari;
- altezza massima ml. 7 fuori terra; tale limite va rispettato anche nel prospetto a valle nelle zone in pendio.

E' ammessa la sostituzione degli edifici esistenti che non risultano vincolati ai sensi della legge 1089/39 con conservazione dei volumi, delle sagome e dei rapporti attuali di copertura.

Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale.

Nelle aree boscate si applicano le modalità di tutela di cui all'articolo 9 delle presenti norme.

In sede di redazione di piani di dettaglio o di settore dovrà essere incentivato il rafforzamento delle alberature esistenti e il rimboschimento con essenze tipiche dell'Appennino centrale e la messa a dimora di colture legnose specializzate con particolare riferimento a oliveti e alberi da frutto, compatibilmente con la vocazione agricola dei terreni.

Art. 28 - Zona B/2: territori agricoli, ancorché abbandonati, di alto valore paesistico e/o naturalistico

La zona B/2 si riferisce a territori agricoli, ancorché abbandonati, coperti da vegetazione agricola, arborata e non, che costituiscono elementi autonomi o di margine o di connessione dei sistemi ecologici elementari e pertanto ne fanno parte integrante; oppure a territori di particolare interesse naturalistico per motivi idrogeologici e/o geomorfologici.

In queste zone è ammessa la trasformazione dei luoghi con le seguenti prescrizioni:

- edificazione con indice fondiario massimo di mc.0,015 per mq.;
- lotto minimo mq. 20.000;
- altezza massima 7 ml. fuori terra; tale limite va rispettato anche nel prospetto a valle nelle zone in pendio.

Art. 29 - Zona B/3: territori agricoli con qualità paesistiche.

Tale zona si riferisce ai territori agricoli contenenti elementi naturali e/o storici la cui presenza risulta determinante per la qualificazione del paesaggio.

In tale zona la trasformazione è ammessa entro i seguenti limiti :

- edificazione con indice fondiario massimo di mc. 0,02 per mq. più annessi agricoli se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- lotto minimo mq. 10.000;
- altezza massima 7 ml. fuori terra; tale limite va rispettato anche nel prospetto a valle nelle zone in pendio.

III° LIVELLO DI TUTELA: ZONE 'C' DEL P.T.P.

Art. 30 - Zona C/0 in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti.

In questa zona è ammessa la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli attuali strumenti urbanistici, in quanto redatti con criteri compatibili con i contenuti del presente Piano Paesistico, nel rispetto delle modalità di tutela di cui al capo II.

Qualsiasi variante ai suddetti strumenti segue le procedure di cui all'articolo 43 delle presenti norme nel rispetto dell'articolo 45.

Le costruzioni dovranno avere un carattere che non contrasti con l'edilizia locale, evitando coperture a terrazzo, intonaci e tinteggiature con materiali plastici o materiali estranei alla tradizione. I singoli lotti dovranno essere opportunamente piantumati con essenze pregiate dell'Appennino centrale e/o della campagna romana.

Art. 31 - Zona C/1: in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi con piani di dettaglio unitari.

Il piano unitario di dettaglio di tipo planovolumetrico a cui la disposizione della zona C/1 subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, non è codificato dalla legislazione vigente né dalla legge regionale 24/98 e conseguentemente tale disposizione è priva di efficacia ai sensi dell'articolo 46 , comma 2 delle presenti norme. Pertanto, nelle aree sottoposte alle prescrizioni prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste della tutela, si applicano le modalità previste all'articolo 49 comma 1 delle presenti norme.

Per le zone agricole di cui all'articolo 49 comma 1, lettera a), si applica la normativa della zona B3.

*NOTA L'individuazione della zona agricola analoga di cui all'articolo 49 comma 1, lettera a), è stata effettuata in base alla circolare n. 6033 del 21/7/99 allegata alle presenti norme tecniche come modificate ed integrate dalle norme di tutela previste dalle l. l. r. r. 24 e 25 / 98.

Art. 32 - Zona C/2: in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi con prescrizioni particolari.

In questa zona è ammessa l'edificazione con le seguenti prescrizioni :

- gli edifici non dovranno superare l'altezza massima di ml. 10,50 su tutti i lati anche nei casi di terreni in pendio e comunque non dovranno avere più di tre piani fuori terra;
- il rapporto di copertura non dovrà superare 1/3 del lotto;
- il 30% della superficie del lotto dovrà essere sistemata a verde con essenze pregiate di alto fusto.

Tali alberature dovranno essere disposte in modo da schermare le costruzioni verso le strade di accesso all'insediamento, e formando, ove possibile, composizioni unitarie con i lotti limitrofi.

Le amministrazioni locali possono provvedere ad emanare norme specifiche in sede di redazione degli strumenti attuativi, sulla disposizione degli edifici e delle alberature in ordine ai criteri citati.

Art. 33 Zona C/3: Centri storici e zone limitrofe.

Per tali zone valgono le seguenti disposizioni volte a tutelare l'aspetto tipico dei centri storici considerati nel contesto ambientale di cui sono parte integrante.

La tutela sarà esercitata sul centro urbano di antica origine, sulle fasce di protezione e di completamento, sulle zone di espansione contigue o localizzate in posizione di possibile interferenza con l'aspetto del centro di antica origine.

Gli interventi nei centri storici fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, straordinaria, ed il consolidamento, potranno essere autorizzati ai fini paesaggistici soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati ex legge n° 1150/1942, ovvero dei piani di recupero previsti dalla legge 457/1978 corredati del SIP di cui agli artt. 47 e 48 delle presenti norme.

Tali piani dovranno prevedere come contenuto necessario (ed occorrendo in variante agli strumenti urbanistici generali che non l'abbiano prevista), una disciplina dei rapporti tra i centri antichi e gli sviluppi contemporanei nonché le principali questioni strutturali e/o funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano;

Con riferimento al centro urbano di antica origine tali piani dovranno definire le operazioni finalizzate, nel loro insieme, al recupero conservativo del centro storico; vale a dire che dovranno definire quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare una soddisfacente funzionalità mediante un insieme sistematico di opere da condurre nel rispetto delle sue tipologie edilizie, degli elementi strutturali e formali, nonché degli aspetti architettonici e storici che lo caratterizzano; il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi architettonici, plastici e figurativi, riferibili all'epoca del consolidamento degli aspetti tipologici caratterizzanti l'impianto edilizio, ma anche a tutti gli elementi che pur introdotti in epoche successive o preesistenti, costituiscono determinante ed organico sviluppo o testimonianza significativa dell'organismo edilizio.

Con riferimento alle aree edificate contigue agli organismi storici, ugualmente soggette a recupero, tali piani dovranno:

- definire (quando non graficizzate) le aree edificate contigue agli organismi storici soggette a recupero. Tali aree devono essere definite in relazione alle condizioni dei luoghi, e comunque per una profondità non inferiore a m. 50.
- prevedere interventi tesi a facilitare la percezione dell'organismo storico, ad attivare e a recuperare il più possibile aperture visive ed a migliorare le visuali anche passive dei centri storici, perseguendo lo scopo con congrue sistemazioni verdi, schermature e, ove possibile, mediante demolizioni. Gli immobili compresi in questa fascia comunque ubicati nel loro intorno naturale e caratterizzante (crinali, promontori, ecc.) sono vincolati alla manutenzione ordinaria; le ristrutturazioni, se ammesse, potranno essere consentite solo con il corrispettivo di una congrua riduzione del loro ingombro visivo proponendo il miglioramento delle utilizzazioni delle superfici conseguenti alla ristrutturazione.
- perimetrare e vincolare alla inedificabilità le zone o fasce di territorio contigue o vicine al centro storico la cui salvaguardia sia ritenuta determinante per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante del centro storico oggetto di tutela.

Fino all'approvazione di detti piani non sono consentite ulteriori edificazioni.

Per le zone di espansione contigue al centro storico o localizzate in posizione di possibile interferenza con l'aspetto caratteristico di questo, varrà, nel rispetto delle presenti norme la disciplina indicata dagli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legge n° 1150/1942 e successive integrazioni (in particolare, legge n° 765/1967 e DD.MM. 1 e 2/4/1968; G.U. nn. 96 e 97 del 13 e 16/4/1968) corredati del SIP di cui agli artt. 47 e 48 delle presenti norme.

Qualora le prescrizioni indicate nella normativa del presente P.T.P. fossero in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 delle presenti norme.

Ad integrazione e se necessario a modifica delle previsioni e delle norme degli strumenti urbanistici si precisano i seguenti indirizzi e raccomandazioni da far valere in tutte le aree comprese nei P.T.P..

Le zone di espansione dei centri esistenti dovranno essere localizzate in modo tale da evitare, o comunque da non consolidare, contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro intorno, specialmente in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori, ecc.) ed infine tenendo conto delle valenze visive, sia attive che passive, del centro e delle espansioni programmate.

Analoghe avvertenze devono essere tenute presenti nella programmazione di possibili nuclei per residenza permanente a temporanea, di centri di servizio, ecc.

Dovranno altresì essere evitati gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici, pubblici o privati, destinati alla residenza che ai servizi (scuole, attrezzature sociali, sanitarie, ecc.).

Ogni nuova costruzione dovrà essere relazionata, anche tipologicamente, al proprio contesto ambientale. In questa prospettiva, il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, nella misura massima possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture, ecc.).

Dovranno altresì essere evitati gli elementi (balconi, mansarde, ecc.) quando estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi. Infine dovrà essere posta una particolare attenzione alle finiture e alle coloriture, curando al massimo le relazioni qualificanti con l'ambiente.

Analogha cura dovrà essere riservata alle coloriture ; dovranno essere privilegiati i colori prevalenti nei luoghi utilizzando di preferenza pigmenti naturali.

IV LIVELLO DI TUTELA: ZONE 'D' DEL P.T.P. (RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE)

Art. 34 - Zona D/1: Riqualificazione e recupero ambientale da disciplinare con piani particolareggiati o piani di recupero ex lege 457/78

Questa zona si riferisce alle aree degradate a causa dell'urbanizzazione e/o dell'abbandono di edifici industriali e di cave, in cui sono stati compromessi i caratteri originali dell'ambiente naturale e del rapporto ambiente naturale/ambiente costruito.

Pertanto in queste zone si dovrà operare con piani particolareggiati o piani di recupero ex lege 457/78 corredati del SIP di cui agli artt. 47 e 48 delle presenti norme e finalizzati sia al ripristino degli elementi storico-ambientali originari che alla ricostruzione adeguata degli edifici incompatibili a causa della loro dimensione e/o forma, che al restauro di edifici che appaiono compatibili con la struttura dell'ambiente da riqualificare.

In tal caso è possibile derogare ai distacchi di cui all'art.24. L'estensione dei singoli piani sarà definita dalle amministrazioni comunali competenti; nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.33 delle presenti norme.

Art. 35 - Zona D/2: riqualificazione e salvaguardia dei caratteri vegetazionali e geomorfologici attraverso rimboschimento.

Questa zona è destinata alla riqualificazione, recupero e salvaguardia dei caratteri vegetazionali ed idrogeologici. Il previsto rimboschimento dovrà essere effettuato con *essenze arboree tipiche della zona* che non alterino i caratteri originali dei luoghi evitando indiscriminate coniferazioni.

Nei territori di collina e di alta collina sono ammessi anche nuovi impianti arborei con *essenze tipiche della zona* quali olivi, mandorli e comunque alberi da frutto.

Nei versanti esposti a sud e sud-ovest non sarà consentito alcun tipo di intervento che non sia coerente con gli obiettivi del rimboschimento, in particolare è vietato il pascolo fino al completo attecchimento della vegetazione, certificato secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente: successivamente per le aree boscate di applicano le modalità di tutela di cui agli artt. 9 e 20 delle presenti norme.

Le cave abbandonate dovranno essere recuperate secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 delle presenti norme.

Nessun intervento è possibile se non preceduto da esami idrogeologici e geotecnici.

Art. 36 - Zona E/1: Proposta di Parco fluviale dell'Aniene

Questa zona si riferisce ai territori ricadenti al centro della valle dell'Aniene, comprendente il bacino di espansione e di laminazione, le zone di esondazione, il fondo valle e le aree golenali, ancora non compromesse da trasformazioni incompatibili o scarsamente compromesse.

Il piano del parco fluviale, articolato per subaree omogenee, alla cui formazione la disposizione della zona E/1 subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, non è codificato dalla legislazione vigente né dalla legge regionale 24/98 e conseguentemente tale disposizione è priva di efficacia ai sensi dell'articolo 46 , comma 2 delle presenti norme.

Pertanto, nelle aree sottoposte alle prescrizioni prive di efficacia si applicano le altre modalità di tutela previste dal presente P.T.P.

Nelle aree rimaste sprovviste della tutela, si applicano le modalità previste all'articolo 49 comma 1 delle presenti norme.

Per le zone agricole di cui all'articolo 49 comma 1, lettera a), si applica la normativa della zona B2(*).

(*) NOTA L'individuazione della zona agricola analoga di cui all'articolo 49 comma 1, lettera a), è stata effettuata in base alla circolare n. 6033 del 21/7/99 allegata alle presenti norme tecniche come modificate ed integrate dalle norme di tutela previste dalle l. l. r. 24 e 25 / 98



NORME PARTICOLARI DI SUBAMBITO

Art. 37 - Subambito n. 1 - Monti Lucretili: Territorio dei Comuni di Monte Flavio, Montorio, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, S. Polo dei Cavalieri, Tivoli.

Questo subambito il cui perimetro è definito dal decreto del Ministero dei Beni Culturali del 22/5/1985 è pianificato ai sensi della legge 1497/39 nel "Piano Territoriale Paesistico dei Monti Lucretili: subambiti 6/1 - 7/1 - 8/1.

Art. 38 - Subambito n. 2 - Poggio Cesi: Territorio del Comune di S. Angelo Romano.

All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministero dei Beni Culturali del 22/5/1985 è inibito qualsiasi intervento che non sia finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico-archeologico ivi esistente.

Per le attività estrattive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 delle presenti norme

Nelle zone B/2 l'indice di edificabilità ammessa è 0,001 mc./mq.

E' consentita la sostituzione dei volumi esistenti con obbligo del mantenimento delle volumetrie e delle sagome. Sono consentiti, altresì, gli interventi necessari alla conduzione agricola e silvo-pastorale come abbeveratoi e fontanili nonché percorsi pedonali e zone di sosta, purchè inseriti armonicamente nell'ambiente naturale senza alterare gli attuali caratteri dei luoghi.

Per le aree boscate si applicano le modalità d'uso di cui all'articolo 9 delle presenti norme con le seguenti ulteriori prescrizioni: le manomissioni del bosco dovute alla costruzione della nuova strada che proviene dal cementificio dovranno essere oggetto di ripristino delle condizioni ambientali originali; inoltre a causa delle condizioni del bosco nei versanti sud e ovest è fatto divieto di pascolo fino al rafforzamento della vegetazione ivi presente. Tale rafforzamento e la conseguente garanzia di non degrado in caso di pascolo, dovrà essere certificata secondo le disposizioni della normativa vigente.

Art. 39 - Subambito n. 2/a: Comune di Guidonia-Montecelio.

Tale subambito è definito dal decreto ministeriale dell' 11 maggio 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1968 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Montalbano sita nel territorio del comune di Guidonia-Montecelio".

Per tale subambito si applicano le norme relative alla zona B/2 (artt. 26 e 28).

Art. 40 - Subambito n. 3: Comune di Tivoli.

Tale subambito è definito dall'involuppo dei vincoli apposti con i seguenti decreti ministeriali:

11/05/1955 - G.U. 123 del 28/05/55
20/09/1956 - G.U. 256 del 10/10/56
08/08/1967 - G.U. 219 del 01/09/67
25/05/1969 - G.U. 293 del 20/11/69.

In tale subambito si applicano le disposizioni relative alle classificazione delle aree ai fini della tutela graficizzate nella tavola E/3 sud.

Art. 41 - Subambito n. 4: Comuni di Casape e S. Gregorio da Sassola.


Tale subambito è definito dai decreti ministeriali del 29/4/1954 e del 4/6/1975 pubblicati rispettivamente sulle G.U. n. 117 del 22/5/54 e n. 180 del 9/7/75.

In tale subambito si applicano le disposizioni relative alle classificazione delle aree ai fini della tutela graficizzate nella tavola E/3 sud.

Art. 42 - Subambito n. 5: Comune di Castel Madama.

Tale subambito è definito dal decreto ministeriale del 14/3/1957 pubblicato sulla G.U. n. 79 del 26/3/1957.

In tale subambito si applicano le disposizioni relative alle classificazione delle aree ai fini della tutela graficizzate nella tavola E/3 sud.



CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 – CAPO V)

Art. 43 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle aree e dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e per quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter e 1 quinquies della L.431/1985, compresi quelli non individuati nelle tavole costituenti il PTP, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.
2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme del presente PTP e relative cartografie.
3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dal presente PTP ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 49.
4. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.
5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.

Art. 44 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.
4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo precedente, alla declaratoria dei

provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 45 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti del presente PTP.
 2. Il presente PTP è sovraordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.
 3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21 della l.r. 24/98, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 (7/7/98)
 4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alle ll.rr. 24 e 25/1998 e 7 giugno 1999 n.6..
 5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della legge 24/98 in conformità al PTP del presente ambito, adottato dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alle ll. rr. 24 e 25/1998 e 6/99.
- 5 bis..** In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A,B,C,D ed F di cui al D.M. 1444 del 1968 approvati prima dell'entrata in vigore della l.r.24/98, in quanto conformi alle modalità di tutela previste dal P.T.P. adottato prima dell'entrata in vigore della l.r. 24/98, nonché quelle relative agli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del citato DM.

Art. 46 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica

1. Qualora il presente PTP subordini il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati dal SIP di cui agli articoli successivi e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.
2. Sono prive di efficacia le disposizioni del presente PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalle ll. rr. 24 e 25/98 o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.
3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'articolo 49, comma 1.



Art. 47 Opere e piani da corredare con SIP

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:

- a) le opere in deroga previste dalla l.r. 24/98 e/o dal presente P.T.P.
- b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il presente PTP subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
- c) le opere e le attività per le quali la legge regionale 24/98 lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del presente PTP e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
 - 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
 - 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
 - 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
 - 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
 - 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - a) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - b) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c) 100 scrofe per suini;
 - 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
 - 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
 - 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
 - 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - 10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
 - 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art. 48 Studio di Inserimento Paesistico – SIP

1. Per le opere e le attività di cui al precedente articolo 47 comma 1, lettere a) e c) il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori

- dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
 - d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.
2. Per i piani urbanistici attuativi di cui al precedente articolo 47 comma 1, lettera b) il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi del precedente articolo 46, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:
- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
 - b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
 - c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
 - d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
 - e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
 - f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
 - g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.
3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge r. 24/98, apposite direttive.
4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c), il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

Art. 49 Norme di salvaguardia

1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato il presente PTP ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:
- a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dal presente PTP per zone agricole analoghe;

- b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 47 e 48, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.
2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del presente PTP, per le quali il PTP stesso abbia già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione del PTP.



ALLEGATO "A" ALLE NORME TECNICHE.DESCRIZIONE DEI SUB-AMBITI E DEI SISTEMI DI INTERESSE PAESISTICO

SUB-AMBITO PAESISTICO N.7/1 - MONTI LUCRETILI.

Territorio ricadente nella Provincia di Roma e nei comuni di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, S. Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli. Già vincolato con decreto del Ministero dei Beni Culturali del 22/5/1985.

SUB-AMBITO PAESISTICO N.7/2 - POGGIO CESI.

Territorio ricadente nel comune di S. Angelo Romano, già vincolato con decreto del Ministero dei Beni Culturali del 22/5/1985.

SUB-AMBITO PAESISTICO N.7/3

Territori del comune di Tivoli già vincolati ai sensi della Legge 1497/39. Decreti Ministeriali del 11/5/1955; 20/9/1956; 8/8/1967; 25/5/1969.

SUB-AMBITO N.7/4

Territorio ricadente nella provincia di Roma nei comuni di S. Gregorio da Sassola e Casape, già vincolato ai sensi della Legge 1497/39. Decreti Ministeriali del 29/4/1954 e 4/6/1975.

SUB-AMBITO N.7/5

Territorio ricadente nella provincia di Roma nel comune di Castel Madama, già vincolato a della Legge 1497/39. Decreto Ministeriale del 14/3/1957.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/6

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Monterotondo e Montelibretti. Considerato l'alto valore paesistico e naturalistico dei territori compresi tra la riva sinistra del Tevere e la via Salaria, caratterizzati da un paesaggio agricolo, avente come sfondo, ad ovest, la vegetazione golenale e, a est, le alberature di alto fusto collocate lungo la Via Salaria, e punteggiato da pochi edifici rurali contornati da alberature, che sottolineano la pianura di laminazione fluviale; considerato che questi valori paesistici rischiano di essere aggrediti e annullati, da cave di materiali inerti, situate lungo le rive del fiume e da edifici di carattere industriale e commerciale non compatibili con la natura dei luoghi, si propone l'apposizione del vincolo di cui alla Legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMATRO DEL SISTEMA 7/6

Il sistema paesistico n. 7/6 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Monte Libretti e Monterotondo ed è delimitato dal seguente perimetro: a partire dal Km 26+000 (in corrispondenza di C.le del Grillo) della S.S. n.4 Salaria, segue la via che unisce la Via Salaria al ponte del Grillo fino al Tevere, quindi prosegue verso nord lungo la riva sinistra del fiume fino a raggiungere il confine della provincia di Roma, segue questo confine piegando a sud fino alla S.S. 313 di Passo Corese; segue tale strada verso sud fino a raggiungere l'edificato (indicato sulla carta regionale 1:25,000) in località Passo Corese, prosegue verso sud il limite ovest di questo, escludendolo dal sistema, fino a congiungersi con la linea F.S. Roma-Orte che segue verso sud fino a richiudersi in corrispondenza del Km 26+000 della S.S. n. 4 Salaria.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/7

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Monte Libretti, Nerola e Moricone. Considerato l'alto valore paesistico e naturalistico dei territori interessati dal fosso Corolano e dai suoi affluenti, che formano un sistema paesaggistico di connessione tra il Tevere e le pendici settentrionali dei Monti Lucretili; considerato che tali territori si caratterizzano per la compresenza di corsi d'acqua, bordati da folta vegetazione di golena e da zone agricole arborate, sulle quali si affaccia il centro storico di Monte Libretti determinando una unità paesaggistica di singolare bellezza; considerato che questo paesaggio è aggredito dalle espansioni ramificate dell'aggregato urbano di Monte Libretti, si propone ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla Legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/7

Il sistema paesistico n° 7/7 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, ed è delimitato dal seguente perimetro: a partire dallo svincolo tra la S.S. n. 4 Salaria e la strada che conduce all'autostrada del Sole, situato al Km 35+250 della Salaria segue a nord il confine della provincia di Roma fino alla località Strada del Diavolo, quindi segue il confine comunale di Monte Libretti fino alla strada che unisce la Via Salaria Vecchia a Moricone, segue tale strada fino ad incontrare la strada che unisce Monte Libretti a Moricone: piega verso nord-ovest lungo questa ultima strada sino al Km 13+000 quindi costeggia a nord-est l'urbanizzato (indicato sulla carta reg. 1:25000) in località Chiesa Nuova e Castellana sino a raggiungere la sommità del colle Serrecchia; da questo punto piega in linea retta in direzione ovest fino a raggiungere la strada che conduce al centro storico di Monte Libretti; segue tale strada fino a raggiungere il centro storico, quindi percorre il limite di quest'ultimo nel versante est, nord e ovest fino alla curva di livello 200 s.l.m. , in località Fornace a nord di Colle Canale , segue tale curva di livello fino alla strada "carreggiabile" indicata sulla carta I.G.M. 1:25000; segue tale strada fino a raggiungere, in località Vigna Grande, la strada che unisce il centro urbano di Monte Libretti alla Salaria; percorre tale strada fino all'urbanizzato collocato al Km 35 della Salaria richiudendosi sul punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/8

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Monterotondo, Guidonia Montecelio, S. Angelo Romano. Considerato l'alto valore paesistico e naturalistico dei territori che si estendono ad ovest di Poggio Cesi (già vincolato con decreto del Ministro dei Beni Culturali del 22/5/1985) fino alla via Salaria formando un sistema paesaggistico unitario di connessione tra il Tevere e i Monti Cornicolani; considerato che questi territori comprendono i boschi di Gattaceca, Pozzo del Merlo e Valle Ombrosa e sono caratterizzati dalla presenza di importanti resti archeologici appartenenti all'area di Nomentum e sono solcati da numerosi corsi d'acqua affluenti del Tevere alcuni dei quali risultano bordati da una folta vegetazione; considerato, quindi, che tali territori si caratterizzano per la presenza e l'integrazione di più sistemi ecologici e archeologici e che le aree agricole ivi comprese assumono caratteri di particolare interesse paesistico; considerato che tali territori sono in condizioni di alto rischio e di degrado a causa di consistenti processi di urbanizzazione e dalla apertura di cave, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla Legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/8

Il sistema paesistico n. 7/8 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Monterotondo, Mentana, S Angelo Romano e Palombara Sabina ed è così delimitato:
a partire dal sottopasso del Fosso dei Condotti con la linea ferroviaria Roma-Orte, il perimetro segue la ferrovia fino alla località Canale Valle Fiora, dove incontra il tracciato del fosso indicato sulla carta I.G.M.

1:25000; percorre tale fosso fino alla località la Mola a m. 150 dalla riva destra del Fosso della Fiora, quindi corre parallelo a questo, ad una distanza di m.150 dalla sua riva destra e prosegue, alla stessa distanza, parallelamente al fosso Molino- Fiora fino alla località Sorgente Solfurea, quindi risale verso nord ad una distanza di m.150 dal proseguimento del fosso citato, fino alla sorgente, ubicata a quota 122 s.l.m. a nord di Colle Tufo. Il perimetro prosegue lungo la strada "carreggiabile" (indicata sulla carta I.G.M. 1:25000) che attraversa la località Quirani sino a m.150 dal bivio con la strada per la Doganella; successivamente corre parallelamente all'affluente del Fosso della Malaccia alla distanza di m. 150 ad est di questo per Km 1+650, includendo il piccolo nucleo edificato in località Cerreto, quindi segue il sentiero fino alla località C.le Badiola (q. 87 s.l.m.) quindi piega a sud-ovest - lungo il sentiero che porta al fosso della Malaccia fino ad incontrare l'abitato di Cretone, segue il limite nord-ovest di quest'ultimo e prosegue verso sud lungo la strada "carreggiabile" (indicata dalla carta I.G.M.) fino a Castelchiodato; costeggia l'abitato di questo centro verso ovest e prosegue lungo la strada che congiunge Castelchiodato con la strada Palombarese, quindi costeggia quest'ultima fino alla località Ponte Lavatoro dove incontra il fosso Pacinotti, che delimita il sub-ambito n. 7/2 "Poggio Cesi" descritto nel decreto del Ministro dei Beni Culturali del 22-5-1985. Segue tale limite verso sud fino a raggiungere la strada che unisce S. Angelo Romano a Montecelio. Il perimetro segue tale strada verso S. Angelo Romano fino ad incontrare la mulattiera (indicata sulla carta I.G.M.) che conduce a S. Angelo Romano in località Casale degli Schiangeli, segue tale mulattiera fino all'abitato di S. Angelo Romano, quindi circonvalla quest'ultimo, prosegue lungo la strada che congiunge S. Angelo Romano con la Palombarese in direzione sud fino ad incontrare la mulattiera (indicata sulla carta I.G.M. 1:25.000) che si dirige ad ovest, fino a congiungersi di nuovo sulla strada che unisce l'abitato di S. Angelo con la Palombarese, segue tale strada fino alla "carreggiabile" (indicata sulla carta I.G.M. 1:25.000) orientata in direzione nord-ovest che immette sulla Palombarese; segue questa ultima strada fino ad incontrare, in località Osteria Nuova, la strada per Mentana; segue questa strada fino ad incontrare, in località Fonte Lettiga, il tracciato dell'autostrada Fiano S. Cesareo, segue tale tracciato sul lato est passando ad ovest del bosco di Cattacieca, M. Oliveto e Macchia del Barco ; a quota 75 s.l.m.; all'altezza della località Macchia del Barco, il limite dell'ambito piega ad est e percorre il territorio in linea retta, da est ad ovest, raggiungendo in località Ospedaletto Condotti-S.Martino, la strada per Torre Mancina; segue questa strada escludendo il nucleo abitato di Torre Mancina, fino al incontrare la tratta della ferrovia Roma-Orte già individuata, dove il perimetro si richiude.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/9

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Mentana. Considerato l'alto valore paesistico, naturalistico e storico-archeologico dei territori delimitati a nord dal centro storico di Mentana, a est e a sud-est dalla via Nomentana, ad ovest dal confine del comune di Roma, contenenti la Selva dei Trentani e l'area archeologica di Nomentum; considerato, inoltre, che tali territori si caratterizzano per un alta densità di presenze di carattere di alto valore ambientale, che formano un sistema unitario con il centro storico di Mentana; considerato che tali territori sono in situazione di alto rischio di degrado a causa della progressiva espansione dell'abitato di Mentana, caratterizzato da consistenti quote di abusivismo, lungo i crinali che delimitano l'ambito, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/9

Il sistema paesistico 7/9 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Mentana ed è così delimitato a partire dal punto dove il confine comunale di Roma-Mentana, in località la Cerquetta, incontra il Fosso le Spallette le S. Margherita, segue verso nord il confine citato fino al fosso dell'Ormeta, quindi segue verso nord-est il confine comunale di Monterotondo-Mentana fino alla curva di livello 175 s.l.m. in località Fenile Salincerqua; da questo punto segue il sentiero (indicato sulla carta I.G.M. 1:25000), superando la strada che conduce alla località Vigne Nuove, fino al centro storico di Mentana, quindi lo

costeggia a sud fino al Km 23+000 della Nomentana, nella località Peschiera. Il perimetro prosegue verso sud sul limite ovest della zona urbanizzata (indicata sulla carta regionale 1:25000) fino a raggiungere di nuovo la Via Nomentana al Km 21+000; segue tale strada fino al Km 19+500 dove incontra il proseguimento del fosso Spallette di S. Margherita; quindi percorre tale fosso verso sud fino a raggiungere la località la Cerquette, già individuata, dove il perimetro si richiude.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/10

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Guidonia Montecelio. Considerato l'alto valore paesistico dei territori che si estendono ad ovest della via di Montecelio, comprendenti la riserva di S. Antonio, il Quarto dell'Inviolatella, parti della Tenuta di Marco Simone e parte della riserva di S. Antonio; considerato che si tratta di territori solcati da corsi d'acqua, ricchi di vegetazione di alto fusto, con parti ancora integre di paesaggio tipico della campagna romana; considerato che tali territori stanno subendo una grave aggressione da parte delle espansioni edilizie di Guidonia, con notevoli quote di abusivismo, si propone; ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/10

Il sistema n. 7/10 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Guidonia Montecelio ed è così delimitato: a partire dall'intersezione della Via Nomentana con il confine comunale di Roma con Guidonia Montecelio, il perimetro segue tale confine verso nord, fino ad incontrare il confine tra Guidonia Montecelio e Monterotondo, quindi piega ad est passando all'esterno delle aree urbanizzate (indicate sulla carta regionale 1:25000) collocate lungo la Via Nomentana, in località Colle di Monte Papa, fino ad incontrare di nuovo il confine Guidonia Montecelio -Monterotondo; quindi il perimetro segue tale confine e prosegue lungo il fosso di Monte Gentile fino alla Via Palombarese Km 19+000; prosegue lungo il Fosso Capaldo sino ad incontrare la strada che, attraversando la località Quarto della Inviolatella, collega la Palombarese con la Via Vecchia di Montecelio; quindi, coincide con il lato nord di quest'ultima fino al confine comunale tra Guidonia Montecelio e Roma. Da questo punto il limite del sistema coincide con il confine comunale per richiudersi sulla Via Nomentana nel punto già individuato.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/11

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Considerato l'alto valore paesistico e naturalistico dei territori ubicati a nord della via Tiburina in località Bagni Albule, interessati dalla singolarità geologica delle Acque Albule, che costituiscono parti ancora integre della tipica campagna romana; considerato che la presenza di risorse idrotermali, comporta una attenta valutazione di ogni intervento; considerato, inoltre, che le espansioni urbane in atto, gli insediamenti industriali e la presenza di gravi processi di inquinamento causati da scarichi urbani e dall'uso di fertilizzanti stanno causando una situazione di degrado dei caratteri originali della zona, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/11

Il sistema n. 7/11 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma e nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli ed è delimitato dal seguente perimetro: a partire dall'intersezione dell'autostrada Fiano S. Cesareo con la strada vecchia di Montecelio segue tale strada per Km 0,750 fino alla località Cava di Pozzolana; da questo punto piega verso sud-est in direzione del limite ovest dell'area urbanizzata di Tor dei

Sordi; costeggia esternamente l'urbanizzato fino alla strada carreggiabile (indicata sulla carta I.G.M. 1:25.000) segue verso nord-est tale strada, quindi dalla località S. Giovanni segue la strada che unisce Bagni-Albule a Guidonia lungo il lato est fino a raggiungere l'area urbanizzata della località la Palombara; quindi costeggia il limite sud dell'edificato fino ad incontrare la strada "carreggiabile" che porta all'aeroporto di Guidonia; percorre tale strada fino ad incontrare la linea ferroviaria Roma-Pescara, che costeggia da nord a sud fino alla località Bagni Albule, dove il perimetro costeggia il limite nord dell'urbanizzato nella località Bagni Vecchio, fino a raggiungere il confine comunale Guidonia Montecelio-Tivoli; segue tale confine fino alla zona urbanizzata lungo la via Tiburtina (indicata sulla carta I.G.M. regionale 1:25000) costeggia esternamente tale zona urbanizzata fino al suo limite settentrionale, quindi prosegue in linea retta fino alla strada carrabile, indicata sulla carta I.G.M., supera tale strada verso sud-ovest fino ad incontrare il nuovo tracciato della Fiano S. Cesareo con cui coincide sino alla strada vecchia di Montecelio (già citata) dove si richiude.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/12

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Tivoli. Considerato l'alto valore paesistico e naturalistico dei territori che si estendono ai lati del fiume Aniene, comprendenti le aree golenali e di laminazione del fiume nel tratto extraurbano dell'Aniene, dopo il superamento del centro storico di Tivoli, dove si alternano parti urbanizzate, monumenti storici e archeologici nonché parti ancora integre di paesaggio fluviale; considerato che tale patrimonio formato da una singolare combinazione di elementi storico-archeologico-naturalistici rischia un grave processo di degrado dovuto ad abbandono o ad aggressione da parte delle espansioni urbane, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39.

ESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/12

Il sistema n. 7/12 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma e nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli ed è delimitato dal seguente perimetro:

a partire dall'intersezione della Tiburtina al Km 16+500 con il fosso del Cavaliere (coincidenti con il confine comunale tra Guidonia Montecelio e Roma) segue la S.S. n°5 fino alla località Castel Arcione dove incontra l'area urbanizzata indicata sulla carta regionale 1:25000, la costeggia sul lato ovest e sud fino ad incontrare il Fosso del Muracciolo, prosegue lungo tale fosso fino ad incontrare la linea ferroviaria Roma-Pescara; da questo punto il perimetro corre lungo la ferrovia fino al tracciato della Fiano-S. Cesareo che segue da nord-ovest a sud-est fino al canale dell'acqua solfurea; da questo punto nella località Martellona il confine piega in direzione est, seguendo la curva di livello 50 s.l.m. fino alla località Sorgente; quindi con andamento rettilineo da sud-ovest a nord-est raggiunge la località P.te Lucano, ove segue il limite esterno dell'area urbanizzata (indicata sulla carta regionale 1:25000) fino alla strada che dalla Via Tiburtina conduce all'autostrada Roma-Aquila; il perimetro segue il tracciato di questa strada sino al bivio di Casale della Fonte; da questo luogo coincide con il percorso del fosso di S. Vittorino e raggiunge il confine Tivoli-Roma nella località Colle Fiorito; da questo punto il perimetro del sistema segue con il confine Roma- Tivoli, piegando verso ovest fino alla località Villa Todini che si trova al Km 16+500 della Tiburtina richiudendosi sul punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/13

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Tivoli. Considerato l'alto valore paesistico dei territori che si estendono a sud del fiume Aniene e delle espansioni di Tivoli lungo la S.S. n.5 Tiburtina Valeria, caratterizzati da un paesaggio denso di vegetazione di forra e di colture specializzate, soprattutto di oliveti, nonché di vegetazione boschiva e fluviale; considerato che tale patrimonio di eccezionale bellezza,

tipico della zona, e di notevole valore naturalistico rischia di essere compromesso e degradato dalla espansione incontrollata delle attività estrattive e delle strutture urbane, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/13

Il sistema n. 7/13 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nel Comune di Tivoli ed è delimitato dal seguente perimetro; a partire dall'intersezione del perimetro del vincolo ex lege 1497 (riguardante la zona di Villa Adriana) con il lato sud della area urbanizzata (indicata sulla carta I.G.M.regionale) nella località C. della Foce, segue verso sud il percorso del fosso, di P.te Terra fino alla località C. Bianca dove incontra il confine comunale tra Tivoli e Roma; segue tale confine superando l'autostrada Roma-Aquila fino al fosso di S.Vittorino, quindi segue il percorso di tale fosso fino all'area urbanizzata (indicata sulla carta I.G.M. regionale) in località C. della Foce, dove si ricongiunge al punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/14

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Tivoli. Considerato l'alto valore paesistico dei territori limitrofi al centro storico di Tivoli, solcati dal tratto urbano dell'Aniene, caratterizzati dalla singolare bellezza del rapporto tra città storica e fiume; considerato che l'affaccio della città sul fiume sta subendo un grave processo di degrado, si propone ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/14

Il sistema n. 7/14 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Tivoli ed è delimitato dal seguente perimetro: a partire dalla confluenza del fosso dei Prati nel fiume Aniene, segue il limite sud dell'urbanizzato (indicato sulla carta I.C.M. regionale) compreso nell'ansa tra il fiume e il fosso dei Prati, prosegue sul limite sud dell'area urbanizzata in località C. Bellina, quindi segue la strada che unisce P. Lucano alla località Madonna del Giglio, prosegue a ovest sulla "carrereccia" per congiungersi in località Acquoria con la strada che da questa località sale verso Campo Limpido e La Botte (in comune di Guidonia Montecelio); segue il tracciato di questa strada fino al bivio con la strada che porta alla Madonna di Quintiliolo; quindi segue questa strada fino ad incontrare il perimetro del vincolo ex lege 1497 riguardante Tivoli; segue tale perimetro e prosegue lungo la strada che dal Tempio della Tosse porta alla via Tiburtina, fino al bivio con la strada che porta al P.te dell'Acquoria; successivamente il perimetro corre parallelo al fiume Aniene, alla distanza di 150 m dalla riva sinistra, fino alla località C. Mazio dove raggiunge la riva dell'Aniene, l'attraversa e si ricongiunge alla confluenza del Fosso dei Prati con l'Aniene, in corrispondenza della quale si richiude sul punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/15

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Tivoli e Castelmadama. Considerato l'alto valore paesistico dei territori che si estendono ad est dell'abitato di Tivoli e a sud delle pendici meridionali dei Monti Lucretili, fino ai confini dell'ambito territoriale del PTC, comprendenti la valle dell'Aniene; considerato che tale territorio si caratterizza per il paesaggio agricolo integrato a quello fluviale ed è delimitato dai rilievi montuosi dei Lucretili con cui forma una unità paesaggistica caratteristica del passaggio

dal paesaggio della campagna romana a quello delle aree preappenniniche: considerato che tali territori sono soggetti al rischio di compromissione e degrado a causa di un processo di urbanizzazione in atto, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/15

Il sistema n. 7/15 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Castelmadama e Tivoli ed è delimitato dal seguente perimetro: a partire dal Km 34+900 della S.S. Tiburtina segue tale strada sul lato est in direzione nord sino a raggiungere, in località C.le Sacco Muro, il confine sino del comune di Castelmadama e dell'ambito del P.T.C. n. 7, quindi segue detto confine sino a 150 metri dal sottopasso del Fosso delle Capannucce con l'autostrada Roma-Aquila dove incontra l'acquedotto antico; indicato sulla tav. 1:25000 delle "Forma Italiae"; da questo punto segue l'acquedotto sino ad incontrare la strada che congiunge Castelmadama alla S.S. n.5 Tiburtina Valeria; quindi segue verso Castelmadama tale strada fino ad incontrare il sentiero (indicato sulla carta I.G.M.) verso ovest e prosegue lungo il tracciato della mulattiera che attraversa La località Fontana di S. Agostino, quindi si congiunge nella località S. Anna alla strada che collega Castelmadama alla Via Empolitana; segue questa strada e prosegue lungo la Via Empolitana sino ad incontrare l'area urbanizzata di Tivoli (indicata sulla carta I.G.M. regionale) che si trova a sud-est di Colle Crocetta; da questo punto la delimitazione continua in modo rettilineo in direzione nord-vest sino a raggiungere il Km 34+900 della S.S. n.5 dove si richiude sul punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/16

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nel comune di Tivoli. Considerato l'alto valore paesistico dei territori che si estendono a sud dell'abitato di Tivoli, delimitati ad ovest e a sud dalla strada che unisce Tivoli a S.Gregorio da Sassola, comprendenti colle Ripoli e S.Angelo in Arcese; considerato che tali territori contengono elementi di notevole interesse naturalistico e storico-archeologico con resti di insediamenti di epoca medioevale e romana; considerato che sulle pendici di Colle Ripoli si registrano espansioni urbane, che potrebbero avviare processi di degrado dell'ambiente floro-faunistico e aumentare le condizioni di alto rischio, e di instabilità idrogeologica, si propone ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/16

Il sistema n. 7/16 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma e nel comune di Tivoli ed è delimitato dal seguente perimetro:
a partire dalla località S. Angelo ubicato lungo la strada di S. Gregorio da Sassola segue verso nord il lato est di tale strada, prosegue in località M. Arcese e C. Ripoli tangente al perimetro che delimita il vincolo ex lege 1497 riguardante Tivoli e l'area sottostante fino alla località C.le Ripoli (quota I.G.M. 400 s.l.m.) quindi segue il sentiero indicato sulla carta I.G.M., fino alla curva di livello 300 s.l.m., attraversa in senso ovest-est il fosso Arcese fino ad incontrare di nuovo la curva di livello 300 s.l.m. prosegue su questa curva di livello fino ad incontrare il Km 2+200 della Via Empolitana, a nord di Colle Malaccia e a nord-ovest di Ponte degli Arci; da questo punto prosegue lungo il fosso S. Gregorio, prosegue lungo il confine comunale Tivoli-S. Gregorio da Sassola fino alla strada che unisce S. Gregorio da Sassola e Tivoli; segue la strada fino alla località S. Angelo per richiudersi sul punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/17



Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Tivoli e S.Gregorio da Sassola. Considerato l'alto valore paesistico dei territori che si estendono a sud dell'area già vincolata ai sensi della legge 1497/39, riguardante la valle ubicata sotto Colle Ripoli e S.Angelo in Arcese, caratterizzati dal singolare paesaggio delle forre tufacee che si ramificano dalla zona di S.Vittorino, estendendosi fino ai centri storici di S.Gregorio da Sassola, Casape e Poli; considerato che tali centri storici verso i territori citati conservano un'immagine che determina un paesaggio di singolare bellezza contenente tra l'altro la villa Catena che, con la sua mole monumentale e le alberature di alto fusto che la contornano, qualifica ulteriormente tutto il paesaggio; considerato che tale paesaggio rischia di essere compromesso e degradato da trasformazioni incontrollate delle aree agricole, si propone, ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39.

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/17

Il sistema n. 7/17 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Tivoli, Poli, Casape ed è delimitato dal seguente perimetro: a partire dal Ponte Terra ubicato sul confine tra Tivoli e Roma sul fosso Ponte Terra, segue prima verso nord-ovest quindi verso est, sud-est ed est il confine dell'area vincolata ex lege 1497 riguardante Tivoli e le zone sottostanti, fino a S.Angelo (quota 307 s.l.m.) dove incontra la strada Tivoli S. Gregorio, segue questa strada fino al confine del comune di Tivoli con S. Gregorio; da questo punto segue il perimetro sud del vincolo 1497 che coincide con la distanza di ml.100 dalla strada di S. Gregorio, quindi con ml.100 per ogni lato della strada carrabile che si diparte dalla Tivoli-S. Gregorio a quota 422 s.l.m., tra la località C.le Cerviano e C.le della Pera, si affianca al perimetro dell'area già vincolata ex lege 1497 riguardante il centro di S. Gregorio da Sassola; prosegue a 100 ml di distanza in senso parallelo alla strada per Casape fino all'abitato di Casape e lo circonvalla nel lato esterno est; quindi il perimetro segue il margine a valle della strada per Poli fino al bivio con la via di Poli; da questo punto il confine segue la via di Poli fino all'intersezione con il confine comunale di Roma che coincide con il confine dell'ambito del P.T.C.; segue tale confine risalendo verso nord fino a raggiungere di nuovo il confine della zona già vincolata ai sensi della 1497 (riguardante Tivoli e le aree limitrofe), richiudendosi sul punto di partenza.

SISTEMA PAESISTICO N. 7/18

Territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Castel Madama, Casape, Ciciliano, Pisoniano, Poli, S.Gregorio da Sassola. Considerato l'alto valore paesistico dei territori delimitati a sud dalla strada che unisce Poli, Casape e S.Gregorio da Sassola e dalle aree già vincolate ai sensi della legge 1497/39, riguardante il territorio di S.Gregorio, a est dal bosco di Monte Gelato, a nord dall'autostrada Roma L'Aquila, ad ovest dal confine dell'ambito del PTC e che si estendono ai piedi del Guadagnolo; considerato che tali territori riguardano il Monte Gelato totalmente percepibile dall'autostrada citata, le pendici del Guadagnolo che si eleva al di sopra dei centri storici di Poli, Casape e S.Gregorio da Sassola formando con questi una singolare unità paesaggistica, la conca valliva all'interno della quale sorgono su due alture i centri storici di Ciciliano e Pisoniano; considerato che tale paesaggio rappresenta un singolare esempio di tipo preappenninico, ancora integro ma sottoposto al rischio di trasformazione incontrollata delle aree a destinazione agricola, con conseguenze negative sull'equilibrio dei sistemi ecologici pedemontani, si propone ai fini della tutela, l'apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39.


DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DEL SISTEMA N. 7/18

Il sistema n. 7/18 comprende i territori ricadenti nella provincia di Roma, nei comuni di Pisoniano, Ciciliano, Castelmadama, S. Gregorio da Sassola, Casape, Poli ed è delimitata dal seguente perimetro:
a partire dalla località Fontanile del Coronaro a nord dell'ambito di Casape e segue verso ovest e nord la perimetrazione del vincolo ex lege 1497 (riguardante S. Gregorio da Sassola) lasciandolo alla propria sinistra, fino all'intersezione della strada che porta al convento di S. Maria Nuova con la "mulattiera" (indicata sulla carta I.G.M. 1:25000) per Colle S. Felice, segue tale mulattiera, quindi, si inserisce sul sentiero (indicato sulla carta I.G.M. 1:25000) che passa ad est della sommità del Colle Ceccarilli fino a raggiungere la curva di livello 400 s.l.m., da questo punto piega in linea retta in direzione est fino a raggiungere il sottostante fosso Cadore fino all'autostrada Roma-Aquila; segue l'autostrada fino alla località Acqua Santa per poi seguire il percorso del fosso dell'Empiglione fino al Km 12+800 della Via Empolitana a sud-ovest di Ciciliano; da questa località il confine segue la Via Empolitana fino alla località Ospedale per prendere poi la strada per colle Mencarelli e colle Valle Oria, da questa località, attraverso la mulattiera raggiunge il colle Pizzicaroli, quindi in linea retta in direzione sud raggiunge il confine Pisoniano Ciciliano, in località Fonte Bella, segue tale confine fino alla località Ara di Palazzo; da questo punto segue la mulattiera fino alla località Rapiiglia; da questa località segue parallelamente, ad una distanza di 150 ml. ad est, il fosso Perrazzella fino alla località Madonna delle Querce e al Km 22+150 della strada per S. Vito; da questo punto in linea retta verso est raggiunge il sentiero che conduce all'abitato di Pisoniano, all'intersezione con la curva di livello 500, quindi segue tale curva verso nord fino alla intersezione con la mulattiera che passa ad est dell'abitato di Pisoniano; segue la mulattiera fino ad incontrare la strada per Ciciliano; segue tale strada fino al confine comunale (che coincide con il confine dell'ambito del P.T.C.). A partire da questo punto a quota 429 s.l.m. il perimetro del sistema segue il perimetro meridionale dell'ambito di studio n. 7 che coincide con i confini comunali di Pisoniano, Ciciliano, S. Gregorio da Sassola, Casape, Poli, fino ad incontrare la Via di Poli in località Colle della Spina; da questo punto segue la Via Polense e raggiunge l'abitato di Poli (indicato sulla carta regionale 1:25000), che costeggia a sud e a est, quindi prosegue sulla strada che collega Poli con Casape, fino ad incontrare il fosso di Torciana; segue il suo percorso per ml. 800, per piegare poi a nord fino alla curva di livello 600 s.l.m.; segue tale curva di livello fino alla località Fontanile del Coronaro dove si richiude sul punto di partenza.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa



Settore 43- Pianificazione Paesistica

A tutti i Comuni del Lazio

**All'Ufficio Autonomo Pareri
Ambientali nulla osta ex lege 1497/39 art.7
SEDE**

**Alla Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici
del Lazio - via Cavalletti, 2
00186 Roma**

**Alla Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici di Roma
Via S. Michele, 17
00153 Roma**

**Al settore 44
SEDE**

**All'Ufficio autonomo area metropolitana
SEDE**

**All'Ufficio di Segreteria della Giunta
SEDE**

Oggetto: Circolare in merito all'individuazione delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia ai sensi dell'art.31 comma 1 lett.a) della l.r. 6/7/1998 n.24

La legge regionale n. 24 del 6/7/1998 ha approvato i Piani Territoriali Paesistici adottati dalla Giunta Regionale del Lazio con i contenuti indicati dal 1° comma dell'art.20 (norme tecniche di attuazione ed elaborati grafici). Per quanto attiene al testo normativo i PTP approvati risultano costituiti dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla l.r.24/98,



Roma, li

secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16. In particolare tali allegati riportano, relativamente ad ogni PTP approvato, l'indice delle NTA modificate con la l.r.24/98, evidenziando per ogni singolo articolo se lo stesso è rimasto "invariato" o "soppresso o "sostituito".

L'art. 20 comma 2° prevede poi che, ferma restando l'immediata vigenza della l.r.24/98, La Giunta Regionale approvi il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, testo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Partendo da questi presupposti il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa, competente in materia di pianificazione paesistica, ha proceduto alla formulazione dei testi coordinati dei PTP da sottoporre a breve termine all'approvazione della Giunta Regionale.

Nel corso del coordinamento è sorta la necessità rispetto agli articoli indicati come "invariati" di poter intervenire sul testo delle singole norme per conformarle alle disposizioni contenute nella l.r.24/98, con l'eliminazione di eventuali prescrizioni in contrasto o inapplicabili. A seguito del parere prot. n. 75073 del 5/2/1998 espresso dal Settore legislativo della Regione Lazio si è deciso che qualora negli allegati B venga utilizzato il termine "invariato" e nel testo della norma vi sia un esplicito riferimento a piani non codificati dalla legislazione vigente, in sede di coordinamento viene applicato l'art.28, 2° comma della l.r.24/98. Secondo tale disposizione infatti sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione dei piani non codificati dalla legislazione vigente. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela, il 3° comma dell'art.28 prescrive poi che si debbano applicare le misure di salvaguardia previste dall'art.31.

Tuttavia in regime di salvaguardia per le zone agricole il 1° comma lettera a) dell'art.31 prevede l'applicazione della normativa disposta dai singoli PTP per zone agricole analoghe. Al fine di eliminare la discrezionalità nella determinazione della zona agricola analoga in sede di rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche con il rischio di un'applicazione non uniforme del principio, si è ritenuto opportuno procedere con la presente circolare alla individuazione per ogni PTP delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia.



Roma, li

In proposito si precisa che per procedere a tale determinazione si è tenuto conto della definizione paesistico ambientale contenuta nella norma interessata dall'applicazione delle misure di salvaguardia. In sostanza se la norma originaria si riferiva ad un' area di alto valore paesaggistico è stata individuata una zona agricola corrispondente a tali caratteristiche, al contrario se la norma originaria riguardava un'area di scarso valore paesistico è stata determinata una zona agricola corrispondente.

In ogni caso al fine di fornire un utile strumento di lettura e di facile applicazione nei testi coordinati dei PTP approvati verrà indicato accanto ad ogni articolo interessato dalle misure di salvaguardia la normativa della zona agricola analoga da applicare. Inoltre con nota a margine verranno riportati gli estremi della circolare in oggetto.

Si fa presente che non tutti i PTP approvati sono interessati dalla individuazione delle zone agricole analoghe, ma solo quelli in cui tale circostanza si manifesta.

Ciò premesso si individuano di seguito per i PTP approvati le zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia ai sensi dell'art.31 comma 1 lett.a) della l.r.

6/7/1998 n.24:

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AGRICOLE ANALOGHE

PTP	ZONA CON REGIME DI SALVAGUARDIA	ZONA AGRICOLA ANALOGA
PTP 1-Viterbo	Zona Ad (art.17) Zona Cd (art.19)	Zona Ei (art.21) Zona Ei (art.21)
PTP 2-litorale nord	Zona C4 (artt. 31,47,55) Zona C5 (art. 32)	Zona B1 (art.24) Zona B1 (art.24)
PTP 2/XIII-XIV Circ.	Zona C4 (art.32) Zona C4-1 (art.43) Zona C4-2 (art.43)	Zona B1 (art. 25) Zona B1 (art. 25)

W



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

FTP 2/XIII-XIV Circ.	Zona C4-1 (art.51) Zona C4-2 (art.51) Zona C4-3 (art.51) Zona C4-4 (art.51)	Zona B1 (art. 25)
	Zona C5 (art. 33)	Zona B1 (art. 25)
	Zona C5-1 (art.44)	Zona B1 (art. 25)
	Zona C5-1 (art.52) Zona C5-2 (art.52)	Zona B1 (art. 25)
FTP 7	Zona C/1 (art.31)	Zona B/3 (art. 29)
	Zona E/1 (art.36)	Zona B/2 (art. 28)
FTP 13	Zona I/a (art. 43)	Zona P/a (art. 47)
	Zona O/a (art. 22)	Zona P/a (art. 47)

Il Dirigente del Settore

Arch.  Iacovone

